

Cass. pen. Sez. I Sent., 16/03/2021, n. 27374 (rv. 281636-01)

CARCERI E SISTEMA PENITENZIARIO

Istituti di prevenzione e di pena

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Ammissione al lavoro all'esterno - Mutamento "in peius" delle condizioni legittimanti l'ammissione - "ritiro" dell'atto di approvazione del magistrato di sorveglianza - Ammissibilità

In tema di lavoro all'esterno, il magistrato di sorveglianza, verificato il mutamento "in peius" delle condizioni di ammissione, sulla base degli indicatori contenuti all'art. 48, comma 4 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, pur non potendo disporre direttamente la revoca, trattandosi di un potere rimesso all'Amministrazione penitenziaria, può, tuttavia, anche in caso di inerzia dell'amministrazione penitenziaria, adottare un provvedimento di "ritiro" dell'autorizzazione precedentemente concessa, impugnabile dinanzi al tribunale di sorveglianza, così determinando la cessazione dell'efficacia esecutiva dell'atto di ammissione al lavoro esterno, e non la caducazione dello stesso. (Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA ANCONA, 05/02/2020)

FONTI

CED Cassazione, 2021